

Commissione Tributaria Provinciale di Milano,
Sez. 23
Sentenza 20 settembre, n. 5397/23/17

Svolgimento del processo.

La società ricorrente ha presentato tempestiva impugnazione alla Commissione, avverso la cartella di pagamento n. 068 2016003417147000, del complessivo importo di euro 8.957,58=, emessa a seguito del controllo formale della dichiarazione mod. Unico/2012 presentato per l'anno d'imposta 2011, effettuato a sensi dell'art. 36 ter del DPR 600173.

La ricorrente ha specificato di aver ricevuto, in data 04.06.2015, dall'Agenzia delle Entrate la comunicazione di irregolarità con cui l'Ufficio disconosceva le detrazioni per interventi finalizzati al risparmio energetico indicate al rigo RN10 della dichiarazione fiscale presentata per il succitato anno d'imposta in quanto non documentata la natura strumentale dell'immobile in cui vennero effettuati gli interventi oggetto di agevolazione. La stessa precisava di aver riscontrato la detta comunicazione contestandone i presupposti chiedendone quindi l'annullamento.

La società ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento, emessa in base alla citata comunicazione di irregolarità, eccependo:

-la nullità della cartella di pagamento in quanto emessa a fronte di una fattispecie che richiedeva, ai fini della rettifica della dichiarazione, un avviso di accertamento motivato;

- la nullità/illegittimità dell'atto impugnato in quanto emesso in relazione a presupposti impositivi consolidati rilevando che le spese, per cui è stata contestata la detrazione, vennero eseguite nell'anno 2009, con conseguente detrazione della detta spesa per il 55% in quote costanti dal 2009 al 2013 (art. 1 Legge 344 del 27.12.2007 n. 296);

-la nullità/illegittimità del ruolo impugnato in quanto recante una pretesa priva di fondamento rilevando come la detrazione per spese di riqualificazione dell'immobile per risparmio energetico sia riconosciuta, dalla norma citata, indipendentemente dalla natura strumentale dell'immobile.

La società ricorrente ha depositato documentazione a sostegno dei propri assunti e memoria integrativa ed ha concluso chiedendo in diritto e nel merito l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria delle spese del giudizio.

L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio sostenendo la legittimità del proprio operato, sia con riferimento allo strumento impositivo adottato (cartella di pagamento emessa ex art 36 ter del DPR 600173 in luogo dell'avviso di accertamento), sia con riferimento alla tempistica di emissione dello stesso in base al principio di autonomia dei singoli anni di imposta.

Nel merito la stessa ha rilevato che la ricorrente è una società immobiliare, che la classificazione catastale del bene quale A10 non esclude che lo stesso sia qualificabile come bene merce con esclusione della possibilità di fruire delle agevolazione richiamando in merito le Risoluzioni n. 303 e 304 del 2008.

L'Ufficio ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria delle spese del giudizio.

Motivi della decisione



Il ricorso merita accoglimento posto che non vi è contestazione in merito all'esecuzione da parte della società ricorrente, nell'anno 2009, dei lavori finalizzati al risparmio energetico nel fabbricato dalla stessa acquistato.

Non vi è altresì contestazione in merito all'importo dei detti lavori e sulla correttezza della quota parte indicata nella dichiarazione dei redditi riferita all'anno d'imposta 2009.

L'oggetto del contenzioso è riferito al mancato riconoscimento della quota parte della detrazione riportata nella dichiarazione fiscale riferita all'esercizio 2011 ed alla modalità con cui l'Ufficio ha dato corso alla rettifica.

I motivi di doglianza svolti dalla società ricorrente meritano accoglimento posto che l'Ufficio, al fine del mancato riconoscimento della detrazione fiscale, avrebbe dovuto provvedere, con specifico avviso di accertamento alla rettifica della dichiarazione dei redditi relativa al primo anno d'imposta in cui le spese vennero sostenute ed esposte nella dichiarazione fiscale del periodo.

La cartella esattoriale emessa, al fine del mancato riconoscimento del credito di imposta, non indica una errata esposizione della quota parte delle spese detratte nell'anno, ma si limita al totale disconoscimento delle stesse.

A nulla rileva l'eccezione dell'Ufficio in merito all'autonomia dei singoli anni d'imposta rilevato che il diritto alla detrazione è sorto nell'esercizio in cui le spese vennero sostenute e la normativa di legge consente la detrazione delle stesse in quote costanti per più anni d'imposta. Diversamente argomentando, rilevato che le spese vennero sostenute nel 2009 ed esposte nella dichiarazione fiscale del detto periodo per la quota di competenza e che l'Ufficio non ha contestato la detta dichiarazione, si consentirebbe all'Ufficio di disconoscere la quota spesa frazionata esposta nelle dichiarazioni fiscali riferite ai successivi anni d'imposta, sorpassando così la decadenza dall'accertamento riferito all'anno in cui le spese vennero sostenute e dichiarate creando altresì una disparità fra diversi anni d'imposta.

Il ricorso deve pertanto essere accolto.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate a favore della società ricorrente ed a carico dell'Agenzia delle Entrate competente in complessivi euro 1.000,00= oltre accessori di legge.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso ed annulla la cartella impugnata e condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese liquidate in complessive euro 1.000,00 oltre accessori.

